



Ministero dell'Istruzione
E del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

CONTRATTO INTEGRATIVO A.S. 2022-23

INDICE

TITOLO PRIMO	Disposizioni generali	Pag. 2
TITOLO SECONDO	Relazioni e diritti sindacali	Pag. 2
TITOLO TERZO	Congedi parentali, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia, aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato	Pag. 7
TITOLO QUARTO	Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA	Pag. 7
TITOLO QUINTO	Trattamento economico accessorio	Pag. 8
TITOLO SESTO	Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Pag. 13
TITOLO SETTIMO	Norme transitorie e finali	Pag. 15

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di novembre in Caserta, presso l'Istituto Comprensivo Ruggiero – 3[^] Circolo, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica

VISTO il testo del CCNL vigente;

VISTO il PTOF deliberato dal CdI ;

VISTA la deliberazione del collegio dei docenti;

VISTO il verbale dell'assemblea del personale Ata;

VISTA la composizione della RSU di Istituto

Tra la delegazione di parte pubblica Dirigente Scolastico (Vincenza Della Valle), la RSU di istituto (Michela Finelli, Raffaella Grande, Santoro Roberta), e del delegato provinciale FGUGILDA (Luigi Iorio) si stipula il seguente contratto dando atto dell'assenza delle altre organizzazioni sindacali provinciali, regolarmente invitate con nota prot. n. 005121/U del 21/11/2022

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC Ruggiero-3°Circolo" di Caserta con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente accordo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto conserva validità fino alla fine dell'anno scolastico 2022/2023.
4. Il presente Contratto abroga tutti i precedenti.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente accordo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti
7. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione di copia integrale del presente accordo sul sito dell'I. C. "Ruggiero-3°Circolo" di Caserta.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla richiesta.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 7 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono della bacheca sindacale in tutte le sedi dell'istituto situata nei corridoi al pianterreno in zone di comune passaggio obbligato.
2. Nelle rispettive bacheche la RSU e le Organizzazioni sindacali che lo desiderino possono affiggere e togliere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni, testi e comunicati purché inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Ogni documento pubblicato alla bacheca deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo redige, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alla RSU è cura della medesima.

5. Il materiale inviato per l'affissione dalle organizzazioni sindacali tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato tempestivamente al rappresentante interno.

Art. 9 – Diritto ai locali e all'utilizzo di attrezzature

1. Non essendo possibile dedicare alla Rsu un'apposita aula o stanza, l'istituzione scolastica si impegna a reperire, volta per volta, uno spazio idoneo alla rappresentanza di istituto per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo.
2. Nei locali scolastici verrà riservato un armadio con serratura per la raccolta del materiale sindacale.
3. L'istituzione scolastica mette a disposizione le proprie attrezzature (computer, stampante, collegamento internet) per consentire alla RSU l'esercizio delle sue attività. La RSU può scaricare i file a loro indirizzati dalle Organizzazioni sindacali attraverso la intranet del Ministero della Pubblica Istruzione e scaricare i testi e dei file inviati attraverso la posta elettronica.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
2. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o a.t.a).
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione deve essere espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il servizio all'ora indicata di fine dell'assemblea nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi, in cui sono presenti più unità che non ha aderito all'assemblea.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'accordo integrativo: il DSGA e n. 1 Assistente amministrativo.
2. L'individuazione del personale Ata destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all'ordine alfabetico.
3. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.
4. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.
5. Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione ad una azione di sciopero, l'istituzione scolastica fornisce - su richiesta degli stessi- alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi. Il Dirigente Scolastico assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti al Ministero e agli uffici pagatori secondo le modalità previste dagli stessi.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.

**TITOLO TERZO – CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI
RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, ASSENZE PER MALATTIA, ASPETTATIVA PER
MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO, FERIE, PERMESSI E
ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

Art. 13 – Diritti del lavoratore

I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL – Comparto scuola 2006 – 2009.

Per il personale A.T.A, si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.

Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/ chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
- la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio.

Art. 15 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
2. Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.
3. È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 16 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro, in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 18– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola

Art. 19 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Il criterio di ripartizione del FIS, fatta eccezione per incarichi specifici e Funzioni strumentali, è definito in proporzione al numero delle unità di ogni contingente (ATA, Docenti) previsto in

organico di fatto nonché sulle necessità emerse a seguito della riduzione dell'organico A.T.A., sulla base della seguente proporzione: 70 % personale docente, 30 % circa personale A.T.A.

2. Le eventuali economie del Fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa confluiscono nel Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo e possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

Art. 20 - RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Come da relazione finanziaria preliminare inviata dal Dsga al Ds e alla Rsu di Istituto, l'assegnazione complessiva – anticipata con la nota del Miur prot.n. 46445 del 04/10/2022 sul P.A. 2022 - relativa al Mof per l'a.s. 2022-23 ammonta a € 59.303,27 di cui € 39.678,17 ascrivibili propriamente al Fis (comprensivo di relativa economia). Questo fondo deve essere depurato dalla quota dell'indennità di amm.ne quota variabile al DSGA e al sostituto (€ 5.138,00) calcolata sulla base delle indicazioni ministeriali - Il Fis da ripartire con la presente contrattazione ammonta ad € 34.540,17 considerata la sottrazione della somma di € 1.904,68 a favore delle ore eccedenti. Di tale disponibilità si rendono in maniera preliminare effettivamente disponibili al personale docente € 24.178,12 e al personale Ata € 10.362,05 pari ad un rapporto 70% -30% circa. Allo stato attuale il fondo che si ipotizza di impegnare per il corrente anno scolastico, sulla base delle attività che si andranno qui di seguito ad esporre, ammonta a € 34.500,00 (*vedi Allegato n.4*) pari al 99,89% delle disponibilità. Esso viene così provvisoriamente distribuito: € 24.150,00 a favore del personale docente e € 10.350,00 a favore del personale ATA.

Tali percentuali però potranno subire variazioni in rapporto all'utilizzo di altre somme aggiuntive. Infine: tutte le somme che saranno esposte qui di seguito, configurate al lordo dipendente (che è la modalità di trattamento del cedolino unico) si devono considerare dei tetti di impegno e non previsioni di spesa.

Art. 21 - FONDO DI ACCANTONAMENTO

La differenza tra disponibilità e impegni di cui sopra è pari a € 40,17

Al momento la percentuale di utilizzo del Fis risulta confermata a quota 99,89%.

Art. 22 - RIPARTIZIONE DEL FIS TRA IL PERSONALE DOCENTE (completo)

1. Sulla base di quanto previsto nel POF e deliberato dal Collegio Docenti, il FIS destinato al personale docente viene in sede preventiva ripartito come segue (*vedi Allegato n.1*):

2. Per i collaboratori della Presidenza, complessivamente: 280 ore (x17,50= 4.900,00);

3. Per le commissioni e le attività stabilite dal collegio dei docenti, 652 ore (x17,50= 11.410,00);

4. Per l'impegno nei Progetti, 224 ore (x 35,00= 7.840,00);

Il tetto dell'impegno di spesa viene quantificato in € 24.150,00 (lordo dipendente).

Si precisa inoltre che saranno saldate solo le ore effettivamente prestate.

ART. 23 – RIPARTIZIONE DEL FIS TRA IL PERSONALE ATA

1. Sulla base di quanto previsto nel POF, approvato negli incontri con gli Ata (assemblea prot. 3673 del 29/08/2022 e circolare interna 5 del 05/09/2022) e comunicato con la disposizione generale del servizio, il FIS destinato al personale Ata, a cui le unità in servizio avranno accesso, viene in sede preventiva ripartito come segue (*vedi Allegato n.1*):

2. Per il personale di segreteria (intensificazione e lavoro agg.), 150 ore (x14,50= 2.175,00);
3. Per i collaboratori scolastici (intensificazione, lavoro agg.), 654 ore (x12,50= 8.175,00);

Tale impegno viene quantificato in € 10.350,00 (lordo dipendente).

Art. 24 – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Relativamente ai progetti finanziati con il Fondo di Istituto, quelli gestiti mediante i Pon assegnati alla scuola ed eventualmente resi possibili da altri enti, a parità di titoli e competenze si darà la preferenza ai docenti che non hanno ricoperto, negli anni precedenti, analoga funzione.

1. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi alle attività e alla effettuazione di prestazioni aggiuntive mediante lettera, nella quale verrà indicato:

• Il tipo di attività o prestazione e gli impegni conseguenti;
• Le modalità di certificazione dell'attività,
• Le attività che comportano recupero, con il relativo impegno orario
• I termini e le modalità di pagamento.

2. In caso di assenza o di dimissioni in corso d'anno della persona titolare di un incarico che preveda compenso aggiuntivo, la somma spettante sarà corrisposta computando le ore di attività prestate effettivamente. Spetta al collegio o all'assemblea ata la decisione se conferire l'incarico ad altra persona per portarlo a termine.

Art. 25 - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Le aree delle funzioni strumentali, per l'a. s. 2022/23, sono state attribuite con delibera n. 2 del collegio dei docenti del 08 settembre 2022, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa. Queste le sei aree stabilite con delibera del Collegio dei docenti sulla base delle funzioni spettanti alla scuola:

1. Gestione PTOF (n. 2 unità)
2. Sostegno al lavoro dei docenti (n. 1 unità)
3. Interventi e servizi per studenti (n. 1 unità)
4. Continuità e orientamento (n. 1 unità)
5. Progetti specifici d'intesa con Enti e Istituzioni (n. 2 unità)
6. Qualità e Valutazione (n. 1 unità)

Alle predette funzioni spetta complessivamente, sulla base delle comunicazioni ministeriali, l'ammontare lordo dipendente di euro 4.372,20 e quindi, si suddivide in parti uguali, 7 quote da € 524,60 e n. 1 quota da € 700,00. Totale € 4.372, 20.

Art. 26 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

Le risorse assegnate con nota prot. n. 46445 del 04.10.2022 ammontano a euro 635,85. Il totale complessivo è pari a euro 635,85. I compensi vengono assegnati ai docenti in misura proporzionale per la realizzazione del progetto.

Art. 27 – Attività complementari di educazione fisica

Le risorse assegnate con nota prot. n. 46445 del 04.10.2022 ammontano a euro 640,09. Economia anno pregresso € 1.253,48. Il totale complessivo è pari a euro 1.893,57. I compensi sono assegnati ai docenti per la realizzazione del progetto.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano annuale di formazione.

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. Le risorse assegnate con nota prot. n. 46445 del 04.10.2022 ammontano a euro **12. 829,95**.

I compensi saranno ripartiti fra il personale docente dei diversi ordini di scuola a tempo indeterminato e personale a.t.a. nella seguente proporzione tenuto conto del contributo apportato da ciascuna componente al miglioramento della Istituzione scolastica:
personale docente **70%** pari ad € 8.980,96 e personale ata **30%** pari ad € 3.848,99 di cui impegnato per il personale docente € 8.977,50 e per il personale ata € 3.840,00
differenza € **12.45**

Art. 30 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi, fino ad un massimo di giorni 15 annuali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono definite nella comunicazione del MOF.
3. L'attribuzione degli incarichi specifici per la valorizzazione della professionalità del personale ATA, ai sensi dell'art. 47 del CCNL primo comma sarà fatta dal Dirigente scolastico, su proposta del Direttore SGA, tenendo conto dell'incompatibilità con l'attribuzione della posizione economica di cui all'articolo 50 comma 3 del CCNL vigente. Pertanto, per l'anno scolastico 2022-2023 saranno formalizzati, secondo la proposta del Dsga accettata dal personale, i seguenti incarichi, parte coperti dalle mansioni previste dall'ex art.7 o della 2a posizione, parte con gli incarichi specifici.

Attribuzione mansioni di cui all'art.7 e seconda posizione economica

Per gli incarichi da conferire in base all'art.7 (Caroppoli G., Di Fabio D., Rosella R., Vitrone G.) o in base alla 2° posizione (Cali C.) essi vengono così provvisoriamente concordati:

a) assistenti amm/vi

Carla Cali: sostituzione e collaborazione Dsga;

Giovanni Caroppoli: Gestione pratiche ricostruzione di carriera di tutto il personale

Diva Di Fabio: Sistemazione fine anno archivi alunni anno corrente

b) collaboratori scolastici

Rosella R.: assistenza n. 1 alunno disabile alle Primarie;

Vitrone G.: assistenza n. 1 alunno disabile plesso B della Scuola d'Infanzia;

Tali incarichi sono a carico dello Stato che li retribuisce direttamente con le competenze mensili.

Incarichi specifici

Il budget viene quantificato, sempre sulla base delle comunicazioni ministeriali, in € 2.271,29 lordo dipendente. In via preliminare viene proposta la suddivisione del budget tra i collaboratori scolastici che non usufruiscono dell'art. 7 e precisamente:

1 quota supporto servizi amministrativi € 900,00;

1 quota piccola manutenzione scuola infanzia e primaria € 375,00;

1 quota piccola manutenzione scuola SS1° € 250,00;

1 quota supporto alunni div. Abili SS1° € 250,00

3 quote supporto mensa scuola primaria € 165,42 ciascuna

Totale € 2.271,26

Il Dirigente scolastico assegnerà per iscritto, immediatamente dopo la firma del presente contratto integrativo, le mansioni di cui all'art.7 e alla 2a posizione economica e gli incarichi specifici di cui al presente comma, trasformando in definitivi i provvedimenti provvisori già emanati.

Art. 34– Ore eccedenti

Sempre sulla base delle comunicazioni ministeriali, si quantifica in € 4.478,66 lordo dipendente l'assegnazione complessiva a favore di questa scuola per il pagamento delle ore eccedenti nell'anno scolastico 2022-23 importo comprensivo della economia e di € 1.904,68 necessario per il pagamento delle ore eccedenti residuo a.s. 2021/22.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 36 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. n°292/96, ha gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente e segnatamente dal Decreto L.vo 81/2008 e dal Decreto L.vo 106/2009.

Art. 37 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, ha organizzato il servizio di prevenzione e protezione designando a tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I lavoratori designati risultano formati mediante specifici corsi.

I lavoratori designati come servizio di prevenzione e protezione provvedono:

- a. All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e dell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
- b. A proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- c. A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36 del D.Lgs. n°81/08.
- d. Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure.

Art. 38– Addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi

- 1) Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della scuola, sentito il medico competente, provvede alla nomina degli addetti al servizio di primo soccorso, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n°81/08.
- 2) Gli addetti al primo soccorso risultano aver frequentato uno specifico corso in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente.

- 3) Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della scuola, sentito il medico competente, provvede alla nomina degli addetti al servizio di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n°81/08.

Art. 39 - Obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori

- 1) Ogni lavoratore ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n°81/08 deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2) I lavoratori in particolare devono:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 40 - Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente con il quale viene stipulata apposita convenzione.

Art. 41 - Riunione periodica

- 1) Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, e, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2) Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria.
- 3) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
- 4) Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentali nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

- 5) Il dirigente cura la formazione dei lavoratori organizzando il piano.

Art. 42 – Rapporti con gli enti locali proprietari

- 1) Per gli interventi di tipo strutturali ed impiantistici la scuola si rivolge all'ente locale proprietario con richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza per quanto riguarda la sicurezza.
- 2) In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario che con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 43 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

- 1) Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
- 2) I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.Lgs. n°81/08

Art. 44 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL - Comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive.

Art. 45 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori a/ superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.

Art. 47 - Informazione monitoraggio e verifica

Nel rispetto del diritto all'informazione, i prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo di Istituto comprensivi dei nominativi, delle attività, degli impegni orari e dei relativi compensi saranno

tempestivamente consegnati alle Rsu e, nel rispetto del Dlgs 679/2016 affissi in modo tale da garantire la privacy del personale.

Letto, approvato e sottoscritto in Caserta il 28/11/2022

Firmato Il Dirigente Scolastico dott.ssa Vincenza Della Valle

Firmato per la Rsu, docenti Michela Finelli, Raffaella Grande, Roberta Santoro

Delegato provinciale FGU-GILDA prof. Luigi Iorio